

REPUBBLICA ITALIANA Ud. 28/04/23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 21334/2018
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente -
Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere -
Dott. GNANI Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. SOLAINI Luca - Consigliere -
Dott. CERULO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21334-2018 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE;

- ricorrente -
contro

ME-VI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 117, presso lo studio dell'avvocato EMILIANO PELLEGRINO, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCA MARCHESAN, GIANLUCA SPOLVERATO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1253/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/01/2018 R.G.N. 911/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE.

RILEVATO IN FATTO

Che:

1. la Corte di appello di Bologna confermava la decisione di primo grado di accoglimento dell'opposizione proposta dalla società ME VI srl avverso il decreto ingiuntivo emesso, su richiesta dell'Inps, per omesso versamento dei contributi (per il periodo 12 settembre 2008/31 dicembre 2009) in relazione ai lavoratori dipendenti di Plus Service Società Cooperativa;
2. a fondamento del decisum, la Corte di appello ha precisato che la domanda monitoria dell'Istituto si fondava sull'esistenza di un contratto di trasporto stipulato tra le due società. Per la Corte territoriale, la diversa qualificazione, in termini di appalto, dedotta dall'INPS solo con la memoria di costituzione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo proposto dalla società ME VI srl, era inammissibile, perché tardiva: con tale deduzione, l'Inps aveva modificato l'originaria causa petendi;
3. con motivazione aggiuntiva ("in ogni caso e comunque") la Corte di merito giudicava il rapporto contrattuale intercorso tra le due società non riconducibile alla fattispecie dell'appalto del servizio di trasporto;
4. a tale riguardo, riportati i tratti differenziali delle due fattispecie giuridiche (appalto di servizi di trasporto e contratto di trasporto) osservava come gli elementi offerti in giudizio dall'Inps non fossero idonei, ancorché provati, a consentire la richiesta riqualificazione del rapporto;
5. ha proposto ricorso per Cassazione l'Inps, con un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, la parte privata;
6. entrambe le parti hanno depositato memoria; per la parte controricorrente, la memoria è stata depositata da BRT S.p.A., società che, dopo la notifica del ricorso per cassazione, ha incorporato per

fusione Me-Vi S.r.l.;

7. chiamata la causa all'adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1 c.p.c., comma 2).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

8. con l'unico motivo di ricorso, l'Inps deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, commi 1 e 2, così come modificato dal D.Lgs. n. 251 del 2004, l'art. 6, commi 1 e 2 e dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 911, degli artt. 1655 e 1678 c.c., per avere la sentenza impugnata escluso che l'ambito di applicazione della responsabilità solidale si estendesse al contratto di subtrasporto;

9. nello specifico, l'Inps assume che è configurabile la responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 29 cit., della società ME.VI S.r.l., per il pagamento dei contributi omessi - e relative sanzioni - in relazione ai lavoratori della Plus Service Società Cooperativa che, in forza di un contratto di subtrasporto, hanno eseguito un servizio in favore della controricorrente (hanno cioè trasferito merce per una data tratta);

10. il Collegio giudica il motivo infondato;

11. non è in discussione che, tra le parti, sia intercorso un contratto di trasporto (più esattamente, secondo l'INPS, quello derivato di subtrasporto) e non un appalto di servizi di trasporto;

12. ciò che è controverso è, invece, il perimetro di applicazione della garanzia ex art. 29 che, per l'INPS, dovrebbe estendersi fino a ricomprendere la tutela dei lavoratori del subtrasportatore;

13. va precisato, in fatto, che la sentenza impugnata ha accertato, con giudizio non più sindacabile in questa sede, che tra la società ME.VI S.r.l. e la società Cooperativa Plus Service è intercorso un contratto di trasporto;

14. su tale premessa, ha escluso l'operatività del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 e la responsabilità solidale dell'odierna parte controricorrente;

15. viene, dunque, in rilievo il disposto del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, applicabile ratione temporis (nel testo modificato per effetto del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, art. 6, comma 1, e della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 911), che, nella parte di interesse, stabilisce: "(...) In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti (...)";

16. come reso evidente dal significato delle parole, la disposizione in oggetto ha rafforzato la tutela dei lavoratori, in relazione a individuate operazioni economiche, affiancando al debitore principale (datore di lavoro), un debitore solidale (committente);

17. si tratta di una responsabilità "speciale", riferita testualmente ai dipendenti dell'appaltatore e del subappaltatore, con cui si realizza una sorta di "codatorialità sostanziale", nell'ambito della quale il lavoratore resta pur sempre alle dipendenze del datore di lavoro ma il committente viene coinvolto nella gestione debitoria del rapporto di lavoro in quanto in definitiva l'appalto è diretto alla soddisfazione dei suoi interessi produttivi-organizzativi (Cass. n. 2169 del 2022);

18. l'estensione della responsabilità solidale del committente ad una platea di soggetti diversi dai dipendenti dell'appaltatore o subappaltatore è stata giudicata plausibile, in presenza di situazioni di "dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione" (Cass. n. 25172 del 2019);

19. il precedente indicato, relativo ad una fattispecie contrattuale di subfornitura, si è posto sulla scia di Corte Cost. n. 254 del 2017 che, nel ritenere infondata la questione di costituzionalità dell'art. 29, prospettata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui non estende la garanzia della responsabilità solidale del committente anche ai crediti dei dipendenti del subfornitore, ha ritenuto possibile l'applicazione, in via analogica, della tutela di cui all'art. 29 a fattispecie contrattuali diverse da quelle espressamente previste "ma pur sempre nell'ambito di situazioni omogenee, rispetto all'appalto, di

lavoro indiretto";

20. come la Corte costituzionale ha messo in risalto, nel contratto di subfornitura, le esigenze di tutela dei dipendenti dell'impresa subfornitrice sono da considerare finanche piu' intense e imprescindibili che non nel caso di un "normale" appalto, in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro;

21. e' noto che la L. n. 192 del 1998, di disciplina della subfornitura nelle attivita' produttive, risponde ad una funzione regolativa dell'integrazione della prestazione del subfornitore nel processo produttivo dell'impresa committente "in conformita' a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi" forniti dall'impresa medesima;

22. l'estensione della responsabilita' solidale ai dipendenti del subfornitore costituisce il naturale corollario della tesi che configura la subfornitura come "sottotipo" dell'appalto e, a maggior ragione, di quella che sostanzialmente equipara i due negozi;

23. tuttavia, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, anche nell'ambito del diverso orientamento che ricostruisce la subfornitura come "tipo" negoziale autonomo, non puo' escludersi l'applicazione, in via analogica, dell'art. 29 in favore dei dipendenti del subfornitore. Il contratto di subfornitura realizza -secondo l'approccio interpretativo che ne evidenzia l'autonomia dalla figura contrattuale dell'appalto- una forma "non paritetica" di cooperazione imprenditoriale nella quale marcata e' la dipendenza economica e tecnica del subfornitore che, inserito nel ciclo produttivo del committente, e' tenuto a conformare la propria produzione ed organizzazione del lavoro alle direttive e specifiche di quest'ultimo (Cass. n. 18186 del 2014);

24. si e', dunque, in presenza di una fattispecie particolare che giustifica la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 29, nella cui orbita, viceversa, non puo' attrarsi il contratto di trasporto (art. 1678 c.c.), ovvero quello derivato di subtrasporto, come, peraltro, sia pure implicitamente, gia' ritenuto da questa Corte, nelle numerose occasioni in cui, ai fini della responsabilita' solidale di cui si discute, ha distinto l'ipotesi del contratto di appalto dei servizi di trasporto e il mero contratto di trasporto, riconoscendo, solo in relazione al primo, la tutela apprestata dall'art. 29 (ex plurimis, Cass. n. 6449 del 2020; Cass. n. 9126 del 2023). Si e' reputato, in effetti, che la garanzia del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 presupponesse una diversa obbligazione del vettore, non limitata alle tipiche operazioni di trasporto, ma dal contenuto piu' ampio, comprensivo di una articolata prestazione di servizi, riconducibile alla disciplina dell'appalto, con la relativa responsabilita';

25. la prescelta ricostruzione trova conferma, a giudizio della Corte, nel fatto che il Legislatore ha regolamentato, con autonoma disciplina, sia pure successivamente ai fatti di causa (D.L. n. 112 del 2008, art. 83 bis, commi 4 bis e 4 ter, conv. in L. n. 133 del 2008, modificato dalla L. n. 190 del 2014), la responsabilita' solidale del committente, per i crediti retributivi e contributivi maturati dai dipendenti del vettore -o del subvettore- nel corso del contratto di trasporto, configurando la relativa responsabilita' in maniera diversa da quella stabilita per i dipendenti dell'appaltatore;

26. nel caso del contratto di trasporto -e del subtrasporto- non solo e' stabilito un piu' breve termine di decadenza dell'azione (di un anno e non di due anni) ma la responsabilita' stessa e' esclusa nel caso in cui il committente abbia verificato, preliminarmente alla stipulazione del contratto di trasporto, la regolarita' contributiva ed assicurativa del vettore; condotta quest'ultima che, invece, resta ininfluente ai fini della responsabilita' ex art. 29, secondo l'interpretazione della Corte (Cass. n. 24981 del 2022, in motiv. punto 2);

27. in definitiva, la peculiarita' della disciplina attinente al contratto di trasporto, come sopra delineata, induce ad escludere l'assimilazione del contratto medesimo a quello di appalto ai fini dell'applicabilita' dell'art. 29 citato;

28. alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, il ricorso va rigettato;

29. l'assenza di precedenti giurisprudenziali specifici giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimita';

30. sussistono i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove lo stesso risulti dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così' deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 28 aprile 2023.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2023